



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2021, ammontante a € 98.305.000, al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'articolo 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009, n. 191;

RITENUTO di operare una distinzione fra le Università non statali non telematiche e le Università non statali telematiche, in ragione del diverso assetto organizzativo e strutturale e del conseguente diverso impiego di risorse finanziarie in rapporto all'offerta formativa e al numero degli studenti, nonché dei diversi requisiti di accreditamento;

RITENUTO di destinare alle Università non statali non telematiche l'importo complessivo del capitolo 1692 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2021, pari a € 95.505.000 e il restante importo di € 2.800.000 alle Università non statali telematiche;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 (prot. n. 734) registrato alla Corte dei conti in data 20/07/2021 n. 2145, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse relative all'anno 2021 del capitolo 1570 "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca" in attuazione di quanto previsto dall'art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 525, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 e di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, per l'anno 2021, tra cui l'importo di € 4.500.000 destinato al capitolo 1692 piano gestionale 3 destinato esclusivamente alle Università non telematiche;

VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2021 (prot. n. 752) registrato alla Corte dei conti in data 20/07/2021 n. 2134, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse relative all'anno 2021 del capitolo 1720, finalizzato a favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, in attuazione di quanto previsto all'art. 60, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per l'anno 2021, tra cui l'importo di € 4.000.000 destinato al capitolo 1692 piano gestionale 3 di cui l'importo di € 3.800.000 è stato assegnato alle Università non telematiche;

VISTO l'articolo 8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di euro agli studenti iscritti alle università non statali al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio;

VISTO l'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università;

VISTO l'articolo 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lett. e) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si prevede che:

“Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1”.

“Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse”;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito il sistema di valutazione e di accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio;

VISTO il decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 con il quale, su proposta dell'ANVUR, sono stati definiti gli indicatori e le procedure per la valutazione e l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle Università e, in particolare, l'articolo 3 dove è definita la graduazione dei giudizi dell'accREDITAMENTO periodico delle sedi universitarie, che hanno trovato applicazione per le valutazioni periodiche da parte dell'ANVUR fino al 2021;

VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2021, prot. n. 289, relativo alle Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2021-2023 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

RITENUTO di procedere, per l'esercizio 2021, all'attribuzione della quota premiale in analogia a quanto previsto per le Università statali, mantenendo la percentuale della suddetta quota al 20% delle risorse disponibili, percentuale massima consentita dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 240/2010, e di tenere altresì conto dei giudizi di accREDITAMENTO positivi già formulati per le Istituzioni universitarie sottoposte a valutazione periodica;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha stabilito che al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'e.f. 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui: a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario; b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti; c) alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute;

VISTO l'articolo 13 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" ai sensi del quale il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR;

RITENUTO di procedere al riparto del Fondo per le borse *post lauream* secondo analoghe modalità a quelle previste per le Università statali;

RITENUTO di ammettere al sopraindicato finanziamento le Università non telematiche che hanno ottenuto almeno il primo giudizio di accreditamento periodico e di graduare i parametri di finanziamento in relazione al giudizio di accreditamento ottenuto;

VISTO l'articolo 7 del decreto ministeriale n. 289/2021 il quale individua i criteri di riparto anche per il 2021 delle risorse destinate agli interventi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;

SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;

RITENUTO necessario determinare la ripartizione delle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario tra le Università non statali telematiche e quelle non telematiche rinviando ad un successivo decreto la definizione dei criteri specifici per le Università non statali telematiche;

DECRETA

Art. 1

(Stanziamiento complessivo)

1. L'importo dello stanziamento di cui al capitolo 1692 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2021, pari a € **95.505.000**, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute non telematiche di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è ripartito secondo quanto indicato ai successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 6.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. L'importo dello stanziamento di cui al capitolo 1692 piano gestionale 3 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2021, pari a € **8.300.000** è ripartito secondo quanto già previsto dal d.m. 25 giugno 2021 (prot. n. 734) per l'importo di € 4.500.000, e dal d.m. 30 giugno 2021 (prot. n. 752) per l'importo di € 3.800.000;

Art. 2 **(Quota base)**

1. L'importo di € **64.345.000** è destinato ai seguenti interventi:

- a) € **52.345.000** destinati alle Università non telematiche in misura proporzionale alla quota di contributo attribuita agli stessi soggetti per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b e c) e comma 2, e dell'articolo 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2020 (prot. n. 930)
- b) € **2.000.000** in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti nell'a.a. 2019/2020 esonerati totalmente dalla contribuzione studentesca ai sensi del d.lgs. 68/2012, pubblicati dall'ufficio di Statistica del Ministero;
- c) € **10.000.000** di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge n. 268/02, destinati alle Università non telematiche che hanno percepito l'analogo finanziamento nell'anno 2020, quale importo massimo per la compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall'incremento degli esoneri totali riconosciuti nell'anno accademico 2020/2021 rispetto a quelli concessi nell'anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del dPCM 9 aprile 2001, come segue:
 - per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell'importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell'esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
 - per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell'importo determinato nell'anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.

Art. 3 **(Quota premiale)**

1. L'importo di € **16.500.000** destinato alle Università non telematiche, pari a circa il **20%** delle risorse disponibili per tali atenei al netto della quota relativa agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali secondo i criteri indicati nell'allegato 1 nel seguente modo:

A) 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014);



Il Ministro dell'università e della ricerca

B) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2018-2020, utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2011-2014;

C) 20% in base agli indicatori di risultato di cui all'art. 6, comma 6 e allegato 2 del decreto ministeriale 25 marzo 2021 (prot. n. 289) relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2021-2023.

Art. 4

(Interventi della programmazione triennale e per gli studenti)

1.L'importo di € **14.490.000** è destinato alle Università non telematiche per gli interventi di cui all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare:

a) € 11.000.000 per le Borse *post lauream*, di cui non più del 10% per gli assegni di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 2. Tali risorse possono essere altresì utilizzate anche a sostegno degli interventi di proroga del dottorato ai sensi degli oneri delle proroghe disposti nel corso del 2021 ai sensi dell'art. 21-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e dell'art. 33, comma 2-bis, 2-ter, 2-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 22 maggio 2021, n. 69.

b) € 2.500.000 per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti da ripartire secondo quanto indicato dall'art. 7, comma 2, lett. i del DM n. 289/2021, a integrazione delle risorse disponibili per mobilità internazionale per le Università non statali;

c) € 990.000 quale quota massima dell'anno 2021 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2021 – 2023, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 289/2021. Eventuali somme non utilizzate sono ripartite secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 5

(Ulteriori Interventi)

1.L'importo di € **170.000** è riservato per interventi straordinari delle Università non telematiche che assumono una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo e sono connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione, anche con riferimento all'impatto per il sistema socio economico territoriale. Eventuali somme non utilizzate sono ripartite secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 1 – QUOTA PREMIALE - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'importo di € 16.500.000 è ripartito secondo i seguenti criteri:

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
Qualità della Ricerca*	A*	Risultati della VQR 2011 – 2014 in relazione all'indicatore finale di Ateneo IRFS con i seguenti pesi: $IRFS = (85\% IRAS1 \times K_a + 7,5\% \times IRAS3 + 7,5\% \times IRAS4)$ Dove: <ul style="list-style-type: none">IRAS 1 = Indicatore quali-quantitativo dei prodotti della ricerca attesi di ateneo. $K_e = \frac{\text{Prodotti conferiti vs. attesi VQR 2004 - 2010}}{\text{Prodotti conferiti vs. attesi VQR 2011 - 2014}}$ I valori del coefficiente K vengono a tal fine fissati in: $K_a = 1$ se $K_e \leq 1$ $K_a = K_e$ se $1 < K_e \leq 1,03$ $K_a = 1,03$ se $K_e > 1,03$ <ul style="list-style-type: none">IRAS 3 = Indicatore relativo ai finanziamenti competitivi nazionali e internazionali per la ricerca.IRAS 4 = Numero di studenti di dottorato, iscritti a scuole di specializzazione di area medica e sanitaria, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc.	60%
Politiche di reclutamento*	B*	Qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo nel triennio 2017 – 2019, pari al valore di IRAS 2 QUA_18_20 . Dove: $IRAS 2 QUA_18_20$ = Indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2017, 2018 e 2019 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore. L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione le seguenti variabili qualitative e quantitative Variabile qualitativa: a) per i soggetti che hanno partecipato alla VQR 2011-2014, la valutazione relativa ai prodotti attesi; b) per i soggetti che non hanno partecipato alla VQR 2011-2014, la valutazione media riportata nella VQR 2011-2014 dai soggetti reclutati nell'ateneo di cui alla lettera a); Variabile quantitativa: c) peso degli addetti alla ricerca in servizio presso ciascun Ateneo non statale al 31 dicembre 2020	20%
Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei*	C*	I criteri di riparto sono definiti dall'art. 6, comma 6 e dall'allegato 2 del DM 289/2021 relativo alla programmazione 2021-2023	20%
TOT			100%

*per ciascuna dimensione è altresì applicato un coefficiente moltiplicativo pari rispettivamente:

- 0,9 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “condizionato”
- 1,1 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “soddisfacente”
- 1,2 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “pienamente soddisfacente”
- 1,3 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “molto positivo”.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 2 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post lauream

L'importo di € 11.000.000 viene ripartito secondo i seguenti criteri.

CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	<p>Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2021 (XXXVII ciclo) è preso in considerazione l'indicatore I, calcolato per ogni corso di studio sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti componenti il collegio con riferimento all'indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell'accREDITamento. Il punteggio attribuito al singolo docente è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 0; se il docente non raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1, per l'accesso alla qualifica di professore di seconda fascia;• 1; se il docente raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1 per l'accesso alla qualifica di professore di seconda fascia• 2; se il docente raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1 per l'accesso alla qualifica di professore di prima fascia <p>Per ciascuna università, l'indicatore finale utilizzato è ottenuto sommando per tutti i corsi di dottorato il prodotto tra l'indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di studio del corso</p>	40%
Grado di internazionalizzazione del dottorato	50% Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2020 (XXXVI ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere + 50% Numero di borse di dottorato destinate a Dottorati Innovativi – internazionali nel 2021 (ciclo XXXVII).	10%
Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio – economico	50% Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2020 (XXXVI ciclo) + 50% Numero di borse di dottorato destinate a Dottorati Innovativi – intersectoriali e interdisciplinari nel 2021 (ciclo XXXVII)	10%
Attrattività del dottorato*	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2020 (XXXVI ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane diverse da quella sede del corso di dottorato	10%
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2020 (XXXVI ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per la durata del corso.	30%

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani non statali sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato.

Dall'applicazione dei criteri di cui sopra, l'assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore al -5% di quella disposta nel 2020. Non è disposta in ogni caso alcuna assegnazione per gli Atenei che non hanno corsi di dottorato accreditati nel 2021.